

Nulla l'accertamento per il 2015 se l'atto è formato dopo il 31/12/2020

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Publicato il 15 Febbraio 2023

Se l'Amministrazione non fornisce in giudizio la **prova della tempestiva formazione entro il 31.12.2020 dell'avviso di accertamento** relativo all'annualità 2015, la rettifica è nulla per decadenza dei termini.

Sono queste le conclusioni cui sono pervenuti recentemente i **Giudici** che hanno valorizzato il contenuto della regola derogatoria secondo cui la proroga al 28 febbraio 2022 opera(va) unicamente per la notifica dell'atto e non anche per la sua materiale emissione e protocollazione.

Rettifica nulla per accertamenti relativi ad anno d'imposta 2015: riferimenti normativi

La regola generale prevista dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 29.9.1973 n. 600, stabilisce **che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione; per gli anni d'imposta fino al 2015 la decadenza scattava al quarto anno, non al quinto.**

Pertanto, l'avviso di accertamento avente per oggetto l'annualità chiusa al 31.12.2015, avrebbe avuto come naturale scadenza, per l'emissione e per la notifica, il 31 dicembre 2020.



Nell'ambito della convulsa **legislazione emergenziale** emanata **a seguito della pandemia da COVID 19**, il comma 1, dell'art. 157 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla [L. 17.07.2020, n. 77](#), ha previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, dovevano essere emessi

entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, termini, successivamente modificati in 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Per effetto di quanto previsto all'art. 22-bis del D.L. 31.12.2020, n. 183, (conv. con mod. dalla L. 26.2.2021, n. 21) in deroga agli ordinari termini decadenziali (e salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi), è stato **introdotto un duplice termine di decadenza** a cui l'ufficio impositore era tenuto all'osservanza: **uno per l'emissione dell'atto impositivo e l'altro per la sua notifica.**

Di conseguenza:

- per tutti gli **atti di accertamento**, comunque denominati, **destinati a scadere tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2020**, la **scadenza per l'emissione dell'atto** veniva **prorogata al 31.12.2020**;
- per tutti gli **atti di acc**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento